

Allegato

Come già comunicato a tutti i Commissari delle Aziende Sanitarie calabresi con specifica nota di questo Dipartimento n. 28944 del 18 novembre 2010, **da giorno 01 gennaio 2011** entrerà in vigore la nuova modalità concernente il controllo delle esenzioni sanitarie per reddito **tramite il supporto del Sistema Tessera Sanitaria**, stabilita con il D.M. 11/12/2009, attuativo dell'art. 79, comma 1-sexies della L. 133/2008.

La Regione Calabria, con Decreto del Commissario ad acta per l'attuazione del "piano di rientro" n. 19 del 25 ottobre 2010 ed al fine di adeguare la normativa regionale a quella nazionale, ha disposto che, per l'attribuzione dei codici di esenzione per reddito, si applichi l'allegato 12 del Decreto del Ministero dell'Economia e Finanza 17 marzo 2008 ai punti 38-39-40-41 (rispettivamente codd. E01-E02-E03-E04) **modificando**, pertanto, quanto stabilito all'art. 4 l. d) della DGR n. 247 del 05 maggio 2009 (requisito di € 10.000 ISEE indicato, con la successiva nota dipartimentale n. 10750 del 15 maggio 2010, con il cod. E00).

Tale codice rimarrà comunque valido sino alla data del 31 dicembre 2010.

Si tratta di un ulteriore passo in avanti verso la modernizzazione che, mediante l'uso delle tecnologie informatiche, mira a raggiungere l'importante obiettivo di una sempre maggior efficacia ed efficienza nelle attività di una buona amministrazione.

Come ormai noto, per quel che attiene la Sanità, il ministero dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministero della Salute, mette a disposizione dei medici di assistenza primaria (e comunque di tutti i medici prescrittori) lo strumento del **Sistema Tessera Sanitaria** attraverso il quale viene offerto al medico ed alle Aziende Sanitarie il supporto necessario per adempimenti di propria competenza.

Una nuova competenza del medico prescrittore riguarda l'apposizione, all'atto della prescrizione di una prestazione sanitaria, del codice di esenzione per reddito nell'apposito spazio dedicato sulla ricetta. Il Decreto Ministeriale 11/12/2009, infatti, indica chiaramente nella figura del medico prescrittore il soggetto che deve apporre tale codice di esenzione sulla ricetta delle prestazioni specialistiche da richiedere.

Nella Regione Calabria, come si evince dalla DGR n. 247 del 05 maggio 2009, la compartecipazione alla spesa ed il diritto a godere dell'esenzione per reddito, riguarda anche le prestazioni farmaceutiche.

Tutto ciò, come fin ora per il codice E00, **non comporta alcuna responsabilità per il medico prescrittore il quale è soltanto tenuto a riportare il codice di esenzione per reddito che, nel caso dei medici di base o pediatri di libera scelta, è riportato sugli elenchi dei propri assistiti esenti**

pubblicati sul portale del Sistema TS al quale si accederà tramite le proprie credenziali, oppure, nelle more della piena disponibilità del sistema informatico necessario, fornirli dalle Aziende Sanitarie competenti.

Per quanto riguarda gli altri medici prescrittori, essi si avvarranno sempre del portale telematico attraverso una specifica funzione di ricerca del nominativo mediante il codice fiscale rilevato dalla Tessera Sanitaria dell'assistito o, nel caso dei medici specialisti, della ricetta di prescrizione che ha originato l'accesso.

Tali elenchi verranno rinnovati il 31 marzo di ogni anno e riporteranno, accanto ai nominativi risultanti esenti dai dati resi disponibili al Sistema, i codici E01-E03-E04.


Non compariranno sugli elenchi validi sino al 31 marzo, i nominativi dei disoccupati identificati dal cod. E02 (almeno in una prima fase), i nuovi nati, i soggetti che al momento della compilazione degli elenchi non avevano ancora compiuto i 65 anni, i soggetti per i quali non è stato possibile ricostruire il nucleo familiare fiscale di appartenenza.

Tali soggetti che non compaiono sugli elenchi o che intendono avvalersi del diritto all'esenzione in difformità con le informazioni riportate sul portale telematico, potranno rivolgersi presso i preposti uffici della propria Azienda Sanitaria competente dove rendere una autocertificazione riportante il proprio stato ed il reddito complessivo del proprio nucleo familiare prodotto nell'anno immediatamente precedente.

Le autocertificazioni daranno diritto ad una esenzione provvisoria e quanto in esse, nessuna esclusa, dichiarato, verrà sottoposto a puntuale verifica da parte degli organismi preposti.

Presso gli stessi uffici aziendali tutti i medici e cittadini interessati potranno trovare le dovute risposte ad eventuali quesiti da parte del personale aziendale adeguatamente formato.

Dott. Giuseppe Navarra



Gen. Luciano Pezzi

